

quel giorno poi la Camera non fosse in numero, questo farebbe un cattivo effetto. D'altra parte è possibile che anche prima, per esempio, sabato giunga nella capitale un numero di deputati sufficiente per tener seduta. Io propongo perciò che la Camera non fissi il giorno della nuova adunanza, ma se ne rimetta invece alla saviezza del suo presidente, per convocarla, ben inteso, al più presto possibile.

**PRESIDENTE.** Osservo che scrivendo ai deputati è necessario di poter loro indicare il giorno della tornata, altrimenti s'indugieranno nella lusinga che questa non abbia luogo. Per accelerarla adunque è necessario di stabilire il giorno in cui la Camera deve essere radunata.

**SINEO.** Io pregherei il presidente di fissare un giorno più vicino. Venerdì prossimo tutti i deputati possono già essere avvertiti e venire, se il vogliono. Molti non verrebbero se sapessero che si lavora soltanto negli uffici, perchè in questi basta il concorso di minor numero. Se invece si saprà che venerdì vi sarà seduta, io son persuaso che non mancheranno; nè temo quel cattivo effetto cui alludeva l'onorevole Di Cavour, appunto perchè sono persuaso che verranno.

È poi necessario che la Camera si trovi radunata per la

presentazione che il Ministero deve fare di varii progetti, fra cui uno di grande urgenza che sappiamo già essersi discusso e votato dal Senato. Se la Camera non siede, gli uffici non se ne potranno occupare, perchè il Ministero non potrà presentarlo. Io chiedo adunque che la Camera sia convocata non più tardi di venerdì prossimo.

**PRESIDENTE.** Se i deputati presenti non hanno cosa in contrario, il presidente stabilirà la seduta per venerdì prossimo, ben lieto se essa sarà in numero sufficiente a discutere qualche proposta. Perciò appunto insisto maggiormente nello invitare i deputati presenti a volersi radunare negli uffici, dove potranno essere in numero legale, affinchè per la mancanza di lavori in pronto non resti inutile l'adunanza di venerdì.

La seduta è levata alle 3 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di venerdì 4 maggio:*

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Nomine di Commissioni.

## TORNATA DEL 4 MAGGIO 1860

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TECCHIO.

**SOMMARIO.** *Lettere di deputati assenti — Lettera del senatore Salvagnoli, eletto deputato. — Rinunzie dei deputati Garibaldi e Laurenti-Roubaudi. — Omaggio. — Comunicazione dei questori del Senato — Lettura di due schemi di legge del deputato Sineo, sulla responsabilità ministeriale, e sulla circoscrizione delle Corti di appello di Torino, Genova e Casale. — Lettura di uno schema di legge del deputato Cavaleri per la sospensione del Codice penale in Lombardia. — La Camera non essendo in numero, la seduta prossima è fissata per martedì.*

La seduta è aperta alle 1 e 3/4.

**CAVALLINI, segretario,** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

### LETTERE DIVERSE.

**PRESIDENTE.** Alcuni deputati rappresentano per lettera i motivi, quali di salute, quali di altri impedimenti, per cui non possono assistere oggi alla presente tornata.

Questi deputati sono i signori Massarani, Tenca, De Giuli, Favrat, Longo, Gadda, Mosca, Bertani, Magnani, Fioruzzi, Mischi, Manfredi e Valvassori.

Il deputato Salvagnoli scrive:

« Elevato dalla maestà del Re nel Senato del regno, non ho potuto accettare il mandato del collegio d'Empoli che per la quarta volta mi onorava della sua fiducia a rappresentarlo nei Consessi politici.

« E adempiendo al mio dovere di partecipare ciò alla S. V. Ill<sup>ma</sup>, affinchè il collegio di Empoli possa procedere a nuova elezione, ho l'onore di presentarle l'omaggio del mio profondo rispetto.

« Firenze, 29 aprile 1860. »

I signori deputati Laurenti-Roubaudi e Garibaldi scrissero, in data 23 aprile, alla Presidenza una lettera, nella quale esprimono la loro volontà di dimettersi dall'ufficio di deputati. Io credei opportuno di pregarli con lettera di voler desistere dalla loro domanda, ma, avendo essi dichiarato di persistere, mi corre debito di dar lettura della loro lettera.

« Signor presidente,

« Visto il risultato della votazione della Contea di Nizza fatta il 15 corrente, senza veruna guarentigia legale, con violazione manifesta della libertà e regolarità del voto e delle solenni promesse stipulate nel trattato di cessione dei 24 marzo;

« Atteso che una siffatta votazione si è compiuta in un paese che nominalmente apparteneva ancora allo Stato sardo

e libero di scegliere tra questo e la Francia, ma in realtà in completa balla di quest'ultima potenza, occupato militarmente, e sottomesso a tutte le influenze di forza materiale, come per noi fu dimostrato in modo irrefragabile al cospetto della Camera e del paese;

« Atteso che la presente votazione è stata fatta in quanto al modo con irregolarità gravissima, ma che l'esperienza del passato ci preclude ogni via a sperare che venga su questo punto ordinata un'inchiesta;

« Noi sottoscritti crediamo nostro dovere di deporre il nostro mandato di rappresentanti di Nizza, protestando contro l'atto di frode e di violenza che si è consumato, aspettando che i tempi e le circostanze consentano a noi ed ai nostri concittadini di far valere con una libertà reale i nostri diritti, che non possono venir menomati da un patto illegale e fraudolento.

« GIUSEPPE GARIBALDI — LAURENTI-ROUBAUDI. »

Il signor Ugo Calindri fa omaggio alla Camera di una Memoria dell'ingegnere Lombardini relativa all'impresa mondiale del Bosforo di Suez.

Quest'edizione è dedicata al Parlamento nazionale.

La Presidenza ringrazierà il donatore.

I questori del Senato del regno scrivono:

« L'ufficio di Presidenza del Senato, a cui i sottoscritti si fecero carico di rassegnare nella prima sua adunanza la pianta della nuova distribuzione delle tribune nella grand'aula, ha determinato che sia riservata pei signori deputati la tribuna dirimpetto alla loggia dei Principi, contenente 25 posti, e perciò di 5 posti più ampia di quella precedentemente loro destinata, alla quale si ha accesso dalla parte sinistra della gran porta d'entrata.

« Nel porgere, » ecc.

La vedova del compianto nostro collega generale Quaglia scrive:

« La famiglia inconsolabile del fu generale Quaglia farà celebrare in di lui suffragio un funebre ufficio nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola, sabato 5 del corrente mese, alle ore 9 1/2.

« L'aver il compianto defunto appartenuto per lunga serie d'anni all'onorevole Camera dei deputati, e l'averne inoltre ricevute tante dimostrazioni d'affetto, fanno maggiore il dovere alla vedova Quaglia di porgerne avviso alla Camera stessa per mezzo della S. V. illustrissima, nell'atto che con tutta la considerazione ha l'onore di professarsi, » ecc.

#### AUTORIZZAZIONE PER LA LETTURA DI DISEGNI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Gli uffici IV, V e IX hanno autorizzato la lettura del disegno di legge dell'onorevole deputato Sineo sulla responsabilità ministeriale.

Gli uffici III, V e VII hanno autorizzato la lettura dell'altro progetto di legge dello stesso onorevole Sineo intitolato: *Sospensione della nuova circoscrizione delle Corti d'appello di Torino, di Genova e di Casale.*

Gli uffici III, IV, V e VII hanno autorizzato la lettura del progetto di legge dell'onorevole deputato Cavaleri, inteso a sospendere l'attivazione del Codice penale nelle provincie lombarde sino al giorno in cui saranno posti ad esecuzione in quella stessa provincia i Codici di procedura civile e pe-

nale, e la legge 13 novembre 1849 sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi degli impiegati giudiziari.

La Camera non è ancora in numero, ma se i signori deputati presenti non hanno opposizione, per guadagnar tempo si darà lettura di questi progetti di legge.

Prego il signor segretario di dar lettura del progetto di legge dell'onorevole Sineo sulla responsabilità ministeriale.

#### LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO SULLA RESPONSABILITÀ MINISTERIALE.

CAVALLINI, segretario. (Legge)

##### CAPO I.

Art. 1. I ministri e gli altri agenti e rappresentanti dell'autorità pubblica sono responsabili degli atti di Governo o di amministrazione, ai quali hanno apposta la loro firma o prestato il loro concorso.

I ministri in particolare sono inoltre responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua autorità e prerogativa reale.

Art. 2. La Camera dei deputati può pronunziare l'accusa dei ministri per le seguenti cause:

1° Per tradimento, concussione o prevaricazione;

2° Per ogni crimine o delitto che s'imputi al ministro, come da lui commesso, anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3. Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro:

1° Se in alcuno dei modi contemplati dall'art. 1° egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere od a sopprimere lo Statuto, o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato;

2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà, preveduti nei capi 1 e 2 del tit. II, lib. II del Codice penale.

Art. 4. Vi ha reato di concussione a carico del ministro:

1° Se, in contravvenzione agli articoli 292 e 293 del Codice penale, egli accetta doni od offerte per negoziare un trattato o controfirmarne la ratifica, per conferire o togliere una carica od impiego qualunque, per omettere o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

2° Se egli storna o lascia stornare scientemente dalla loro legale destinazione, a profitto suo od altrui, rendite, fondi, valori o titoli di credito spettanti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alla banca nazionale o ad altri stabilimenti pubblici, o se in altro modo qualunque contravviene all'art. 281 del Codice penale;

3° Se egli ordina, autorizza o tollera alcune delle percezioni illegali definite dall'art. 290 del Codice penale.

Art. 5. Vi ha reato di prevaricazione a carico del ministro:

1° Se con doni, favori, decorazioni, cariche, impieghi, promesse o minacce, col mezzo di proclami, ordini, circolari od istruzioni, date a' suoi subalterni od a pubblici funzionari, ed eccedenti quanto si riferisce strettamente all'esecuzione della legge, egli interviene nelle elezioni politiche od amministrative o nella scelta dei giurati, o cerca di guadagnare voti nel Senato o nella Camera elettiva, o di esercitare influenza sui magistrati, sui giurati, sui testimoni;

2° Se si adopera o partecipa a maneggi aventi per iscopo di influire sul corso dei fondi pubblici o dei valori tassati alla borsa;

3° Se, indipendentemente dai casi fin qui espressi, egli compromette scientemente gl'interessi dello Stato colla violazione od inesecuzione delle leggi, od abusa della sua autorità per sospenderne od impedirne l'osservanza nei modi previsti dall'art. 304 del Codice penale;

4° Se trafuga o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi, od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'articolo 284 del Codice penale;

5° Se promulga o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

6° Se cambia destinazione od eccede la misura dei crediti acconsentitigli dalla Camera elettiva;

7° Se per l'abuso di potere egli reca offesa ai diritti garantiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto in violazione degli articoli 310, 311, 315 e 321 del Codice penale;

8° Se s'ingerisce in traffichi o negozi incompatibili colla sua qualità contro gli articoli 286, 287, 288 e 289 del Codice penale.

## CAPO II.

### *Modo di procedere della Camera dei deputati nei casi di accusa contro i ministri.*

Art. 6. La Camera dei deputati non può procedere contro un ministro che dietro ad una denuncia firmata da cinque dei suoi membri.

Art. 7. La denuncia è consegnata al presidente che ne dà immediatamente avviso alla Camera e comunicazione al ministro. Dopo un intervallo non minore di tre giorni da quello della fatta consegna, la Camera sente l'esposizione dei motivi della denuncia ed apre la discussione, nella quale il ministro denunciato è udito, se ne fa domanda. In seguito la Camera pronuncia, sia col rigettare immediatamente la denuncia, sia col creare una Commissione per esaminarla.

Art. 8. La Commissione si compone di 9 membri nominati dalla Camera collo scrutinio di lista e alla maggioranza assoluta. I deputati, che hanno firmata la denuncia, non ne possono far parte, ma essi hanno il diritto di essere uditi dalla Commissione ogniquale volta ne fanno la domanda. Il ministro ha lo stesso diritto.

Art. 9. La Commissione riceve e verifica i documenti prodotti in appoggio dei fatti denunciati o presentati dal ministro per sua giustificazione. Può far citare testimoni, i quali sono tenuti a comparire sotto le pene comminate dal Codice d'istruzione criminale.

Non può far subire interrogatorii al ministro, nè spiccar mandato contro di esso, ma può chiedergli le informazioni ed i documenti che giudica opportuni.

Art. 10. La Commissione debbe presentare la sua relazione per iscritto entro il mese che seguirà il giorno della sua nomina, a meno che prima dello spirare di questo termine essa abbia ottenuta una proroga dalla Camera.

In mancanza della relazione nel termine stabilito, la Commissione sarà sciolta di diritto.

Se nel termine di una quindicina, che seguirà questo scioglimento, la Camera dei deputati non ha provveduto colla nomina di una nuova Commissione, la denuncia sarà considerata come abbandonata.

Art. 11. Dopo pubblica lettura della relazione, il ministro denunciato e ciascun membro della Camera potranno, senza

portarli via, prendere visione alla Segreteria degli atti verbali della Commissione e di tutti i documenti annessi.

La discussione generale non sarà aperta che otto giorni almeno dopo la comunicazione della relazione data dal presidente della Camera al ministro inquisito.

Art. 12. Dopo la discussione generale, se la reiezione della denuncia vien proposta dalla Commissione o da un membro della Camera, questa proposizione è messa ai voti la prima. Se è adottata, non si darà seguito alla denuncia.

Nel caso contrario, sarà votato separatamente e a scrutinio segreto su ciascuno dei proposti capi d'accusa.

Un ultimo scrutinio sarà aperto sul complesso della risoluzione.

Art. 13. Tostochè i capi d'accusa sono approvati, la Camera nomina immediatamente cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'accusa.

Ciascun commissario sarà nominato separatamente a maggioranza assoluta: i commissari eleggeranno nel loro seno un presidente incaricato della direzione dei lavori.

Art. 14. La risoluzione che approva i capi d'accusa e quella che nomina i commissari sono firmate dal presidente e dai segretari della Camera, e trasmesse immediatamente al Re e al Senato.

Art. 15. I poteri dei commissari incaricati di sostenere l'accusa continuano di pien diritto durante tutto il corso del processo.

Art. 16. Se la Sessione della Camera è chiusa prima che sia costituita l'alta Corte di giustizia, si sospende il procedimento sino alla nuova convocazione. Si continua il procedimento se la Sessione è chiusa dopo la costituzione dell'alta Corte di giustizia.

Art. 17. La Camera dei deputati può sempre fino all'apertura del dibattimento, e secondo le forme prescritte per le proposte di legge, dichiarare che abbandona l'accusa. Questa dichiarazione è trasmessa immediatamente al Senato, e l'accusa resta con ciò estinta.

Art. 18. I complici dei ministri saranno accusati congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 19. L'accusa contro del ministro non potrà essere intentata dalla Camera dei deputati dopo trascorsi tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

## CAPO III.

### *Procedimento davanti al Senato.*

Art. 20. Il presidente del Senato, appena ricevuti i capi d'accusa formolati contro di un ministro dalla Camera dei deputati, convoca il Senato.

I senatori tutti debbono presentarsi nel giorno indicato, eccettochè siano in caso di addurre legittime cause di scusa che saranno apprezzate sovraneamente dal Senato.

Art. 21. Costituita l'alta Corte di giustizia, il presidente rilascia un mandato di comparizione o di cattura, e procede all'interrogatorio dell'accusato.

La Corte può ordinare la cattura qualora non sia stata ordinata dal presidente.

Può del pari ordinare che si proceda preventivamente ad una istruzione scritta, di cui sarà fatta relazione in Camera di consiglio.

Questa istruzione e questa relazione saranno comunicate prima dell'apertura del dibattimento tanto all'accusato, quanto ai commissari della Camera.

Art. 22. Il giorno dell'apertura dei dibattimenti sarà fissato dalla Corte e notificato almeno otto giorni prima per cura del

presidente della Corte all'accusato ed ai commissari della Camera.

Art. 23. Nell'udienza del giorno indicato e prima dell'apertura del dibattimento, dietro appello nominale dei membri della Corte, il presidente forma la lista dei senatori presenti, i quali soli possono in seguito prendere parte al giudizio.

Non possono essere compresi in questa lista i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede.

Art. 24. Dovrà astenersi ogni senatore che sia parente od affine di uno degli accusati fino al quarto grado inclusivamente, o se è stato sentito come testimonia nell'istruzione.

Art. 25. Ogni senatore, che creda aver motivi di astenersi, deve dichiararli alla Corte, che pronunzierà al riguardo in Camera di consiglio. Se i motivi adottati non sono giudicati vevoli, il senatore è tenuto ad assistere al giudizio.

Art. 26. Le decisioni della Corte sull'accusa di un ministro non possono essere proferite che nel concorso del terzo almeno della totalità dei suoi membri aventi voto secondo le regole sovraesposte.

Art. 27. Seguito l'appello dei senatori, i commissari della Camera dei deputati presentano i capi d'accusa richiedendo che si proceda al dibattimento.

Il presidente dichiara che il dibattimento è aperto. L'accusato o il suo consulente presenta le sue eccezioni pregiudiziali, sulle quali la Corte delibera. Nel caso che le rigetti o le rimandi alla discussione del merito, si procede al dibattimento.

Art. 28. Dopo la decisione sulle eccezioni pregiudiziali, i commissari della Camera dei deputati espongono i motivi dell'accusa, e presentano i testimoni e i titoli a sostegno di essa. L'accusato presenta i testimoni ed i titoli a sua difesa, ed ha l'ultimo la parola.

Art. 29. Pronunciata dal presidente la chiusura del dibattimento la Corte si ritira in Camera di consiglio per deliberare.

Art. 30. Per l'applicazione delle pene si osserverà il Codice penale.

Nei casi da questo non contemplati si applicherà la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi.

Il colpevole può inoltre essere condannato dalla Corte al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Art. 31. Il presidente dell'Alta Corte pronuncia la decisione in seduta pubblica, senza la presenza dell'accusato.

La condanna è immediatamente letta all'accusato dal segretario e trasmessa dal presidente della Corte al guardasigilli.

In tutti i casi, copia della sentenza è indirizzata, sotto forma di messaggio, alla Camera dei deputati.

Art. 52. Se il ministro condannato in contumacia si costituisce prigioniero od è arrestato prima che la pena sia estinta colla prescrizione, la sentenza è annullata e l'accusa ripiglia il suo effetto, senza pregiudizio del diritto di abbandono che spetta alla Camera dei deputati.

Dentro agli otto giorni dall'arresto, se ebbe luogo durante la Sessione, o negli otto giorni dopo la costituzione della Camera dei deputati, il presidente del Senato ne informerà, con un messaggio, il presidente della Camera dei deputati.

Se, nel mese che segue quel messaggio, la Camera dei deputati non ha nominato i suoi commissari, l'accusa sarà estinta.

**PRESIDENTE.** L'articolo 40 del regolamento dice: « Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla, e nel giorno fissato dalla Camera svilupperà la sua proposta. »

Quindi invito l'onorevole deputato Sineo ad indicare il giorno nel quale desidererebbe di svolgere la sua proposta, avvertendolo che non si potrà mettere ai voti la sua dichiarazione se non quando la Camera sia in numero.

**SINEO.** Io propongo che sia fissata la seduta del 17 di questo mese, ed esprimo il voto che unitamente a questo progetto come fu presentato sia anche inserito nel giornale ufficiale lo sviluppo che gli fu dato nella seduta del 28 giugno 1858. (*Vedi in fine della seduta*)

Il Ministero dietro quello sviluppo avea dichiarato che non si opponeva alla presa in considerazione del progetto.

Io credo pertanto che sia utile che questi motivi siano anche posti sott'occhio ai deputati.

**PRESIDENTE.** Io credo che non vi sia difficoltà di aderire al desiderio espresso dal deputato Sineo.

**LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO PER SOSPENSIONE DELLA NUOVA CIRCOSCRIZIONE DELLE CORTI D'APPELLO DI TORINO, DI GENOVA E DI CASALE.**

**CAVALLINI, segretario.** (*Legge*) « Vista la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

« Viste le leggi transitorie relative in data 20 stesso mese, numeri 3787 e 3788;

« Considerato che l'annessione dell'Italia centrale potrebbe rendere utile qualche modificazione alla circoscrizione giurisdizionale sancita colla legge 13 novembre 1859;

« Che sarebbe quindi meno opportuno mandare intanto ad eseguire quella circoscrizione, la quale è già stata prorogata per quanto concerne il circondario di Pavia coll'ultima delle leggi sovracennate, sino all'unificazione della legislazione;

« Che quest'unificazione è in oggi resa meno prossima pel fatto stesso dell'annessione posteriormente avvenuta,

« Propongo il seguente schema di legge:

« Art. 1. È mantenuta provvisoriamente quale trovavasi prima della legge 13 novembre 1859 la giurisdizione delle Corti d'appello di Torino, Genova e Casale sino all'unificazione ed osservanza della legge civile per tutto lo Stato.

« Art. 2. I circondari di Novara, Pallanza, Varallo, Domodossola e Vigevano apparterranno intanto per le assise al circolo di Casale, quello d'Asti al circolo di Torino, quello di Novi a Genova e quello di Voghera ad Alessandria.

« Deroghiamo alle leggi sovra accennate in quanto sono contrarie alla presente.

« Ordiniamo, ecc.

**PRESIDENTE.** Invito il deputato Sineo a indicare il giorno nel quale intende svolgere questa sua proposta.

**SINEO.** Martedì.

**LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CAVALERI AFFINE DI SOSPENDERE PER LA LOMBARDIA L'ATTIVAZIONE DEL CODICE PENALE.**

**CHIAVARINA, questore.** (*Legge*) « Articolo unico. L'attivazione nelle provincie lombarde del Codice penale promulgato col regio decreto 20 novembre 1859 è prorogata fino al giorno in cui, a tenore dell'altro regio decreto di pari data, incominceranno ad avervi esecuzione i Codici di procedura

penale e civile e la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e sullo stipendio degli impiegati giudiziari.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavaleri è invitato a indicare il giorno in cui desidera svolgere questa sua proposta.

**CAVALERI.** Il giorno 15.

**PRESIDENTE.** Sarà posta all'ordine del giorno pella seduta del 15.

L'ufficio di Presidenza aveva scritto una circolare a tutti gli onorevoli deputati, perchè volessero intervenire alla seduta d'oggi. Pur troppo parmi che a questo momento manchi la speranza che la Camera possa raccogliersi in numero sufficiente; non siamo che 105, e il numero legale è di 151. Bisognerebbe quindi fissare un altro giorno. . .

**ASPRONI.** Si faccia l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Taluno avrebbe proposto che la Camera si radunasse mercoledì prossimo.

*Voci.* No! no! lunedì.

**TIBALDI.** Io propongo che si fissi il giorno di martedì per concedere a tutti quelli i quali andranno a prender parte alle elezioni lungi dalla capitale un giorno di tempo per ritornare. Forse lunedì non potremmo essere in numero, mentre martedì v'è luogo a sperare che si possa tener seduta.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Tibaldi propone che la Camera tenga seduta martedì prossimo. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà fissato il giorno di martedì.

(È fissato il giorno di martedì.)

Si farà indicazione nella *Gazzetta ufficiale* che fu stabilito questo giorno per la prima seduta.

La seduta è levata alle ore 2 20.

Sviluppo dato nella seduta del 28 giugno 1858 al progetto di legge sulla responsabilità ministeriale del deputato Sineo.

(Vedi la tornata d'oggi, pagina 134.)

Dopo dieci anni di vita costituzionale abbiamo creduto essere tempo omai di coronare l'edifizio delle nostre istituzioni col dare corpo all'elemento della responsabilità ministeriale, che sola può rendere stabili ed efficaci le guarentigie date dallo Statuto.

Forse in un paese nuovo alla libertà, quale era il Piemonte nel 1848, una legge informata unicamente ad astratte teorie avrebbe potuto incontrare nella pratica difficoltà imprevedute, e mancando allora a molti la fede nel sistema costituzionale, il cui concetto era stato per lo spazio di trentaquattro anni rigorosamente osteggiato, non era facile l'ottenere quell'unione degli spiriti che tanto potentemente influisce ad accreditare i provvedimenti legislativi.

Istrutti ora dall'esperienza, e quando la forma costituzionale è da tutti accettata come base immutabile, i legittimi rappresentanti della pubblica opinione possono più legalmente riuscire a formulare una legge ugualmente accetta ai suoi principi fondamentali e proficua nella sua pratica applicabilità.

È questo il problema che parecchi miei amici ed io sottoponiamo alle vostre meditazioni, non indotti dalla nobile ambizione di mettere in luce un lavoro che meriti l'onore dei vostri suffragi, bensì col più modesto desiderio di porvi sott'occhio un tema che possa uscire dalle mani vostre con quel maggior grado di perfezione di cui sia suscettibile l'opera dell'uomo.

Secondo le consuetudini della Camera, la discussione preli-

minare che si agita per far luogo alla presa in considerazione dei progetti d'iniziativa parlamentare non debbe raggirarsi intorno al merito speciale delle singole disposizioni che vengono proposte, bensì unicamente intorno alla convenienza di occupare il Parlamento circa il divisato argomento.

Ma un'accidentalità sfuggita alle previsioni de' sottoscrittori del progetto ne ha fatto rimandare lo sviluppo ad un'epoca in cui sarebbe vano lo sperare un'immediata sanzione. Nelle attuali contingenze il voto che vi si domanda per la presa in considerazione non può avere altro effetto che di chiamare sopra di questo progetto, nelle prossime vacanze, la seria attenzione dei membri del Parlamento e di tutte le migliori intelligenze del nostro paese, le quali, conoscendo il progetto, potranno prestarci l'appoggio de' loro lumi, sia per organo della libera stampa, sia coll'usare del diritto di petizione.

Per agevolare questo generale concorso, di cui facciamo invito non solo ai nostri colleghi, bensì universalmente ai nostri concittadini, esporrò compendiosamente ed i motivi dell'opportunità del trattato argomento, ed inoltre lo spirito che resse la compilazione delle singole parti del progetto.

L'opportunità della legge della responsabilità ministeriale non sembrerà a prima giunta potersi rinvocare in dubbio a fronte degli articoli 56 e 57 dello Statuto, i quali costituiscono come una protesta permanente contro la mancanza di una legge che determini e renda efficace quella responsabilità che viene da essi pronunciata in astratto.

Invero, la responsabilità ministeriale non è soltanto una delle guarentigie concesse dallo Statuto, essa è base e salvaguardia di tutte le altre guarentigie. Sarebbe per certo da preferirsi un Governo assoluto, in cui si potesse avere una responsabilità sincera ed efficace nei membri del Governo, anziché una Costituzione, nella quale la responsabilità fosse vana ed illusoria.

Togliete la responsabilità degli agenti del potere; a che servono le altre parti dello Statuto? Come manterrete la divisione dei poteri se gli agenti di uno di essi, di quello che ha in mano il danaro e le forze della nazione, riescisse ad usurpare impunemente le attribuzioni degli altri poteri? A che servirebbe l'uguaglianza dei cittadini, l'inviolabilità della proprietà e la libertà individuale, se non vi fosse mezzo di reprimere le offese che per mala ventura venissero arrecate all'uguaglianza, alla proprietà, alla libertà? A che servirebbe il diritto del popolo di votare le imposte per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, di determinare preventivamente e di sindacare poscia l'uso che debba farsi dei denari dello Stato, se le imposte indebitamente riscosse e la capricciosa distrazione del pubblico denaro non avessero da trovare una degna pena?

Non mancò tuttavia chi si fece a credere che si potesse utilmente prescindere dalla sanzione di una legge di questo genere autorizzandosi, non solo coi ragionamenti, ma anche col grave esempio di potenti nazioni.

Nell'organismo costituzionale, dicono essi, la pubblica opinione è quella che porta gli uomini di Stato al potere. Chi si è alzato coll'appoggio della pubblica opinione è posto fuori del sospetto di volersi macchiare con volgari reati. Se si tratta di atti politici, o essi sono conformi alla pubblica opinione, e non possono essere utilmente censurati; od essi sono dalla pubblica opinione disapprovati, ed i ministri non potranno resistere alla disapprovazione di quella regina del mondo.

Se poi l'audacia degli agenti del Governo fosse portata fino al punto d'intaccare le basi stesse della Costituzione, in questo caso le leggi sono o superflue od impotenti. È una guerra dichiarata tra chi aggredisce la Costituzione e chi ne prende la

difesa, e dopo la vittoria il partito vincitore non ha bisogno di nessuna legge per reprimere a suo arbitrio gli sforzi del vinto. *Vae victis!*

Così avvenne per ben tre volte nella vicina Francia. Se i ministri di Luigi XVI, di Carlo X e di Luigi Filippo avessero avuto il sopravvento nei tristi avvenimenti che posero termine ai regni di ciascuno di quei tre principi, nessuna legge di responsabilità ministeriale avrebbe giovato al popolo per ricuperare o mantenere le libertà ritolte o gravemente minacciate, ed avendo per contro avuto essi il contrario successo, i ministri di Carlo X e di Luigi Filippo ben potevano essere giudicati, quantunque la legge mancasse.

Nella vecchia Inghilterra poi, in quella nobile culla della libertà costituzionale, trascorsero i secoli senza che siasi mai sentito il bisogno di promuovere la repressione dei ministri della Corona, salvo quando un ministro, che forse non aveva altra colpa che quella di essere in altissimo e giusto credito presso il monarca, venne sacrificato dalla debolezza del principe agli odii de' suoi emuli.

Queste considerazioni sono molto scoraggianti e ci porterebbero a disperare non solo dell'esito della nostra proposta, ma fors'anche della solidità e della schiettezza del Governo costituzionale; ma non mancano le considerazioni in contrario a ravvivare quella fede che altri ci vorrebbe torre.

Il corpo sociale è soggetto talvolta a malattie. Si logorano le molle del macchinismo costituzionale; nascono quelle grandi crisi politiche che si risolvono o con una rivoluzione o con un colpo di Stato, secondo che la vittoria rimane al popolo od al potere costituito. Appunto per prevenire queste fatali malattie conviene organizzare fortemente questo corpo sociale, ed il rimedio preventivo consiste in grande parte nella promulgazione di una buona legge sopra la responsabilità, se con essa si ottiene che la Costituzione sia da tutti esattamente osservata, ed ognuno dei grandi poteri operi liberamente e lealmente nella sfera delle sue attribuzioni.

Se si fossero avute buone leggi di questo genere, forse in Francia si sarebbe evitata la rivoluzione del 1850 e quella del 1848; forse l'Inghilterra due secoli fa non sarebbe stata funestata dalla tragedia che pose fine al regno di Carlo I.

Egli è vero che nei due secoli successivi l'Inghilterra ha goduto senza interruzione di un andamento costituzionale perfettamente regolare, da cui si può ripetere la forza e la prosperità di quella nazione, senza che siasi resa più precisa e specifica che non era per lo addietro la legislazione circa la responsabilità dei ministri. Ma la ripugnanza che hanno gl'Inglesi per ogni tentativo di codificazione può essere giustificato dal rispetto che essi professano per le leggi sancite nei secoli più remoti, la cui religiosa osservanza, profondamente innestata nei loro costumi, rende superflua ai loro occhi, anzi pernicioso ogni innovazione.

Non si è pensato colà in questi due secoli a fare una legge speciale sulla responsabilità ministeriale, come non si è pensato a fare nè Codice civile, nè Codice criminale, nè Codici di procedimento.

Poichè gl'Inglesi sono persuasi che le loro antiche leggi bastano sì nel diritto pubblico, che nel diritto privato, il loro esempio per questo riguardo non può essere addotto ai popoli continentali, i quali, qualunque sia la loro forma di governo, si mostrarono tutti grandemente impressionati dalla idea di una continua necessità di codificazione.

Nel Piemonte particolarmente, nei due secoli trascorsi, l'opera della legislazione fu incessante e toccò tutte le parti del vivere civile. Dopo lo Statuto richiamammo spesse volte ad esame molte parti della legislazione, ancorchè non fossero

inconciliabili col nuovo regime. Ma in quanto alla responsabilità ministeriale, creata dallo Statuto, essa non può essere regolata dalle leggi antiche promulgate in tempi, nei quali non avevamo niente di simile alle attribuzioni che hanno attualmente i ministri dirimpetto al paese e dirimpetto alla Corona.

In Francia, ove la forma costituzionale fu importata nel fine del secolo scorso, come venne importata nel paese nostro nel 1848, la necessità di sancire una legge di responsabilità ministeriale fu costantemente sentita e proclamata. Se ne occuparono seriamente il Governo ed il Parlamento francese sotto i regni di Luigi XVIII e di Carlo X. Non ci fu sotto il ramo primogenito Sessione legislativa in cui non siasi trattato questo argomento. Venne anzi in una di quelle Sessioni approvato dalla Camera dei pari un progetto di legge compiuto e lungamente meditato; fu riprodotto nella Sessione successiva con lievi modificazioni alla Camera dei deputati, e la Francia ne sarebbe stata dotata da lunghi anni, se dopo la morte di Luigi XVIII il partito della reazione non avesse ripigliata la speranza di ristaurare l'antico regime e fomentati i germi di guerra civile, che non si spensero fuorchè coll'esilio del ramo primogenito de' Borboni.

Sotto il regno di Luigi Filippo nacquero e si svilupparono nuovi elementi d'antagonismo. Prima la Costituzione era continuamente minacciata da chi voleva togliere ogni ombra di libertà; poscia da coloro cui la libertà costituzionale sembrava troppo precaria ed imperfetta. Ma appena proclamata la repubblica si formolava nuovo progetto di legge sulla responsabilità, ed il Governo imperiale succeduto alla repubblica riconobbe del pari la necessità di dare alla nazione questa guarentigia che viene ora a completarsi con un progetto di legge attualmente sottoposto alla discussione di quel Senato.

L'esempio dunque degli altri popoli costituzionali non può essere vantaggiosamente addotto contro il progetto di legge che vi si propone. I rinnovati tentativi fatti in Francia possono addursi in prova della difficoltà dell'impresa, non della sua inopportunità; e se, appunto facendo uso di quello squisito buon senso che distingue le popolazioni da voi rappresentate, giungerete a fare in questa Legislatura ciò che la Francia non ottenne prima d'ora, porgerete all'Europa nuovo argomento per dimostrare che lo Statuto di Carlo Alberto è migliore di quelli che ressero la Francia prima dell'attuale impero, che il regime costituzionale non è presso di noi un disimpegno transitorio, un strumento per giungere ad altre forme di governo, che esso basta per darci istituzioni conformi ai bisogni della nostra condizione sociale.

Egli è vero che sotto una forte e ben ordinata Costituzione il potere non può essere esercitato fuorchè da coloro che sono indicati dalla pubblica opinione. Ma appunto la legge della responsabilità ministeriale, essendo il complemento della Costituzione, potrebbe assicurare, in ogni evento, la verace espressione e la giusta influenza della pubblica opinione.

Egli è vero che dopo un colpo di Stato o dopo una rivoluzione si procede nel senso del partito vittorioso, senza che sia necessaria una legge; ma è vero altresì che, assicurando con una legge di responsabilità ministeriale il costante andamento del regime costituzionale secondo lo spirito che lo debbe guidare, voi allontanerete l'opportunità e la possibilità stessa dei colpi di Stato e delle rivoluzioni.

E se l'indole benevola dei popoli nostri e le virtù dei regnanti ci debbono lungamente tranquillizzare contro il pericolo di quei cataclismi politici, non perciò diventa meno giovevole la legge che tende a regolarizzare l'andamento costituzionale in questa parte essenzialissima del nostro diritto pubblico.

Anche coloro che hanno piena fede nella immutabilità del nostro regime costituzionale ammetteranno senza dubbio che questo regime, a seconda delle istituzioni da cui viene sussidiato, può essere più o meno efficace per operare quel giusto progresso nella prosperità materiale e morale che debb'essere l'unico scopo di ogni forma di governo.

A seconda che i doveri dei principali agenti del potere esecutivo saranno meglio determinati, a seconda che gli abusi saranno impediti con preventive sanzioni, il Governo costituzionale corrisponderà viemmeglio a quel nobile scopo.

Vedete, o signori, che nell'invitarvi a supplire a questa mancanza nei nostri ordini legislativi, noi non siamo stati condotti da nessuna più particolare preoccupazione che potesse venirci dettata dal modo in cui ciascuno di noi può apprezzare gli atti degli attuali ministri ed i loro personali intendimenti. In questo divisamento noi abbiamo creduto di poter ottenere l'accordo di tutte le frazioni della Camera, sia perchè portiamo opinione che a tutte egualmente debba premere di dare alle nostre istituzioni quella maggior stabilità che esse debbono rilevare dalla sincera attuazione della responsabilità ministeriale, sia perchè in un paese retto a libertà tutti i partiti possono prevedere il caso in cui si trovino almeno momentaneamente in qualche contrasto col potere esecutivo, e giovi loro di prepararsi per quella ipotesi il mezzo di conservare alle forze di ciascuno di essi quella legittima efficacia che loro compete.

Se tuttavia si volesse richiamare, contro l'intenzione nostra, la questione dell'opportunità alle persone di coloro che reggono lo Stato attualmente, rivolgendoci in questo caso alla maggioranza della Camera che mostrossi soddisfatta dell'attuale andamento del Governo, useremo con essa il linguaggio tenuto dal signor Barthe, l'antico guardasigilli di Luigi Filippo, nella sua relazione intorno al progetto di *Senatus-consulto*, relativo alla competenza dell'alta Corte di giustizia, da esso presentata di questi giorni al Senato di Francia.

Anche nel seno dell'alta Camera francese si mosse dubbio circa l'opportunità del progetto di legge presentato da quel Governo sulla doppia considerazione che da un lato i personaggi eminenti in esso contemplati fossero superiori ad ogni sospetto, e che dall'altro lato nelle grandi occasioni di straordinari contrasti non manchi mai il modo di provvedere. Alla doppia obbiezione risponde il signor Barthe in questi termini:

« Le souvenir des temps passés sous tous les régimes, en France et dans les autres États, ne permet pas aux esprits sérieux de céder à ces inspirations du scepticisme ou de l'imprévoyance. Un demi-siècle peut s'écouler sans que les lois relatives au jugement d'un grand fonctionnaire public reçoivent une application nécessaire; quelquefois, comme par une déplorable fatalité, des accusations répétées dans un court intervalle, provoquées par des actes qui ont suscité un immense scandale, jettent le trouble dans toutes les consciences.

« Quand de telles nécessités se produisent, que la foi dans la justice reste entière; que les règles soient posées d'avance, et ne paraissent jamais inspirées par les besoins ou les exigences du moment; que la punition du crime soit certaine, mais aussi que l'innocence ne soit jamais exposée à succomber sous la pression d'influences extérieures; et comme il s'agit d'un fait judiciaire qui est un événement public, que tout, jusqu'à la solennité des formes, rassure les esprits et impose silence aux passions. »

Egli è appunto nel tempo in cui avete piena fiducia in coloro che ci governano, quando ogni pensiero di repressione è considerato da voi come mera ipotesi, che non ha nulla di ap-

plicabile agli uomini attuali, che troverete di maggior convenienza di occuparvi di questa parte della nostra legislazione, avvisando teoricamente ad un avvenire al quale potete provvedere senza nessuna specie di prevenzione.

Fiducioso pertanto che nessuno in questa Camera possa credere inopportuno di sottoporre agli studi dell'attuale Legislatura l'argomento di cui si tratta, mi rimane a trattenermi della specialità della forma colla quale l'attuale progetto vi è presentato.

Coll'articolo 2° del memorabile manifesto dell'8 febbraio 1848 Carlo Alberto si limitava a proclamare il principio della responsabilità dei ministri.

Cogli articoli 36 e 47 dello Statuto fu dichiarato che la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli davanti al Senato, costituito per quest'effetto in alta Corte di giustizia.

I motivi che possono dar luogo ad accusa per parte dei deputati, i fatti che possono essere imputati ai ministri, la forma di procedere nell'accusa e nel giudizio, tutto rimane ancora da determinarsi. Ciascuno di questi tre oggetti costituisce la materia dei tre capi nei quali è suddiviso il nostro progetto.

Col capo 1° si determinano i fatti che possono dar luogo ad accusa. Ad esempio di quanto si è praticato in progetti di legge presentati alle Legislature francesi, si è avvisato che ogni crimine o delitto contemplato dalle leggi vigenti possa dar luogo ad accusa per parte dei deputati quando viene commesso da un ministro. Si sono inoltre specificati i casi più gravi di tradimento, di concussione, di prevaricazione.

Il tradimento dà luogo ad imputazione, sia che esso venga diretto contro i diritti della Corona, ossia contro quelli egualmente sacri del popolo.

La concussione è imputabile ai ministri, sia ch'essa provenga direttamente dal fatto loro, sia che venga da essi indirettamente autorizzata o tollerata.

La prevaricazione ha luogo, sia che i ministri tentino di neutralizzare dolosamente l'azione degli altri poteri dello Stato, sia ch'essi abusino diversamente a danno del paese della loro autorità.

La molteplicità dei casi di sopra accennati, non ce lo siamo dissimulato, potrebbe dar luogo ad ingiuste molestie, neutralizzare troppo perniciosamente l'andamento stesso del potere esecutivo, se la facilità delle denunce non venisse saviamente temperata.

Non abbiamo dimenticata la risposta data dal conte di Stafford ai suoi nemici costituiti in Corte di giustizia per condannarlo:

« Se voi esaminate i ministri del Re nei più piccoli dettagli, l'esame diventerà intollerabile, e se per falli leggeri voi li sottomettete a pene rigorose, gli affari pubblici saranno abbandonati. Mai un uomo saggio, che avrà una riputazione o una fortuna da perdere, vorrà impegnarsi in pericoli sì terribili per cose di sì poca conseguenza. »

Non dubitiamo che queste giuste considerazioni si affaccerranno incessantemente ai rappresentanti della nazione, e che essi saranno tanto parchi nell'usare la prerogativa che lo Statuto loro affida e la legge determina, quanto lo Statuto e la legge furono larghi nel sanzionare la prerogativa medesima.

L'antidoto contro i possibili abusi per parte dei deputati crediamo sia riposto nei capi 2° e 3°, che concernono il modo di procedere nell'accusa e nel giudizio.

L'accusa debb'essere sottoscritta da cinque deputati; non può essere svolta che tre giorni dopo essere stata deposta.



La Camera può rigettare direttamente l'accusa; diversamente essa debbe creare una Commissione per esaminarla. La Commissione si compone di nove membri nominati a maggioranza assoluta; i deputati firmati alla denuncia non possono far parte di questa Commissione. La Commissione deve presentare la sua relazione per iscritto entro il mese; in difetto, col solo suo silenzio, se la Camera entro quindici giorni successivi non nomina una nuova Commissione, la denuncia è considerata come abbandonata.

La discussione davanti la Camera non può essere intrapresa se non otto giorni dopo la pubblica lettura della relazione e quando ciascun membro della Camera abbia potuto prendere visione dei verbali della Commissione e dei documenti annessi.

Dopo la discussione generale, la reiezione della denuncia può essere proposta da qualunque membro della Camera, e questa proposizione è messa ai voti la prima.

Se non è adottata, per dar seguito alla denuncia bisogna che la Camera pronunci nel senso dell'accusa prima separatamente ed a scrutinio segreto su ciascuno dei proposti capi, poscia con un ultimo scrutinio sul complesso della risoluzione.

Ancora dopo la risoluzione affermativa, la Camera nomina cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'istruzione.

Ed ancora dopo questa creazione della Commissione d'accusa, la Camera dei deputati, per iniziativa di qualunque dei suoi membri, può sempre, sino all'apertura dei dibattimenti, dichiarare che abbandona l'accusa.

Il potere di accusare non compete alla Camera che entro tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

Queste sono le raddoppiate precauzioni contenute nel capo secondo concernente l'accusa.

Non meno numerose ed appaganti sono le precauzioni che accompagnano il giudizio in Senato.

I senatori tutti debbono assistere al giudizio, a meno che adducano legittime cause di scusa che il Senato solo può sovraneamente apprezzare.

Il Senato può ordinare che si proceda ad una istruzione scritta, di cui deve farsi relazione in Camera di consiglio. Questa istruzione e questa relazione sono comunicate all'accusato, al quale debbe essere notificato il giorno dell'apertura del dibattimento almeno otto giorni prima.

Non possono sedere quali giudici i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede, nè quelli che siano stati sentiti durante l'istruzione, nè quegli altri che possono aver motivo di astenersi, sui quali il Senato pronuncia in Camera di consiglio.

La decisione sull'accusa non può essere profferita che col concorso del terzo almeno della totalità dei senatori aventi voto secondo le regole sovra espresse. È ampia la libertà della difesa.

Con tutte queste cautele a favore del ministro accusato, sembra che abbia da svanire ogni timore che l'esercizio del potere esecutivo possa essere disturbato con accuse insussistenti e non giustificate da una sufficiente gravità.

Restava a provvedersi per le pene da infliggersi. Non si è esitato a dare al Senato la facoltà di applicare le pene contenute nel Codice penale pei singoli casi che sono dal Codice penale previsti.

Quel Codice, promulgato in tempi diversi dagli attuali, è generalmente riguardato come troppo rigoroso in alcune delle sue disposizioni, ma non dubitiamo che sarà giustamente temperato colle opportune modificazioni ben prima che si ve-

rifichi il caso, che crediam da noi lontano, in cui sia da farsi uso della legge sulla responsabilità ministeriale.

Nei casi non contemplati dal Codice penale abbiamo proposta unicamente la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi.

In questa parte dobbiamo confessare sin d'ora l'imperfezione del nostro progetto: esso contiene una lacuna che non abbiamo creduto di dover preventivamente riempire, lasciando una sì grave questione alle ulteriori meditazioni della Camera.

Coll'articolo 3° del progetto vi proponiamo di dichiarare reo di tradimento il ministro che in alcuno dei modi contemplati dall'articolo 1° si sia reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere lo Statuto o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato. Questo è, agli occhi nostri, il più grave dei crimini; e, se avessimo creduto di dover formulare su questo proposito l'indicazione della pena, avremmo certamente dovuto domandare l'applicazione di quella maggiore che, secondo il concetto di ciascuno di noi, possa essere inflitta nel paese nostro.

Ma in questo punto avremmo dovuto, prima di ogni cosa, esaminare se i gravissimi crimini di questo genere fossero o no contemplati anch'essi nei capi 1 e 2, titolo II, libro II del Codice penale.

Nell'articolo 185 di questo Codice è previsto l'attentato e la cospirazione che abbia per oggetto di cangiare o di distruggere la forma di governo e di eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità sovrana. La forma di governo che il Codice protegge con questa sanzione è sancita irrevocabilmente dalla Costituzione; l'autorità sovrana è attualmente divisa tra il Re ed il Parlamento, e non può essere impunemente attaccata nè in questo nè in quello.

Coll'articolo 188 è punito persino l'autore di qualunque proposizione, ancorchè non accettata, tendente ai crimini enunciati nell'articolo 185 poc'anzi citato.

Coll'articolo 189 si punisce qualunque attentato che abbia per oggetto di suscitare la guerra civile, o che possa portare devastazione, strage o saccheggio. La sola cospirazione diretta a questi reati è anch'essa prevista e punita, e persino la semplice proposizione tendente agli stessi reati quantunque non accettata.

Coll'art. 199 si sancisce che chiunque con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici o col mezzo di stampe o di scritti abbia provocati gli abitanti dello Stato a commettere alcuno dei crimini di sopra contemplati, sarà punito della pena stabilita pel reato che avrà provocato, infliggendosi pene gravissime anche pel caso in cui tali provocazioni non abbiano avuto alcun effetto.

Coll'art. 200 si dichiara che ogni altro pubblico discorso, ogni altro scritto o fatto, non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Governo, è anch'esso gravissimamente punito.

Finalmente coll'articolo 201 si stabilisce che, oltre le pene scritte negli articoli 185, 188, 189, 199, ciascuno degli autori e complici di tali crimini sarà sempre condannato ad una multa da fissarsi secondo le circostanze e avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti, multa che può estendersi sino a lire 50,000.

Io credo fermamente che tutti i grandi poteri dello Stato sono contemplati in queste sanzioni, e che chi cerca di offenderli nei modi sovra spiegati, incorre nelle pene indicate dai detti articoli.

Io dichiaro tuttavia che non ho creduto di eccitare siffatta questione fra i miei amici; perchè, quand'anche alcuno fra essi avesse creduto più opportuno di risolvere espressamente ogni dubbio a questo riguardo e di determinare specificamente



la pena in ciascuno dei previsti casi, difficilmente avremmo potuto concordarci nel precisar la pena che dovesse a ciascun caso applicarsi.

Gli onorevoli deputati che concorsero alla presentazione di questo progetto di legge sono uniti da un pensiero comune, da un comune desiderio per lo sviluppo progressivo e sincero delle nostre libertà e per la riforma delle nostre leggi a seconda dello spirito dei tempi.

Ma in questa opera di riforma havvi un punto di somma rilevanza, intorno al quale non abbiamo ancora avuto occasione di discutere, e che prevedo poter dar luogo a qualche dissenso anche fra gli uomini più strettamente uniti sì per privata amicizia, che per politico consentimento.

Da un secolo circa si agita in Italia, con molta vivacità e per opera dei più eletti ingegni, la questione intorno al diritto ed alla opportunità della pena di morte. L'autorità di esimii scrittori, l'esempio della Toscana che visse qualche tempo più felice d'ogni altra parte d'Italia sotto un regime non meno provvido che mite, non bastarono ancora a risolvere la gran questione.

Ho creduto inopportuno di chiedere ai miei amici una risoluzione definitiva a questo riguardo in ciò che può da essi dipendere. Ho preferito lasciare che i rappresentanti della nazione venissero spontaneamente a manifestare il voto della maggioranza che dovrà spiegarsi negli uffici della Camera, qualora non vi dispiaccia, o signori, di prendere questo progetto in considerazione.

Ad ogni modo non dubito che la Camera sarà per ravvisare che i reati di qualunque genere che venissero commessi dai ministri non possano essere puniti con minore severità di quelli dello stesso genere commessi dai semplici cittadini. Quanto è più alta la condizione sociale del delinquente, quanto è più larga la fiducia in esso riposta dalla nazione e dalla Corona, di altrettanti gradi si aggrava la colpa, e maggiore anzichè minore dovrebbe essere necessariamente la pena.

In quanto a quelli fra i reati di concussione o di prevaricazione che non sono contemplati dal Codice penale, ci è paruta bastante la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, massimamente unita alla facoltà di cui s'investe il Senato di condannare l'accusato al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Forse non sempre la pena dell'interdizione dai pubblici uffici corrisponderà con una proporzionale gradazione a quelle contenute nel Codice penale. In questi casi resterà alla saviezza della Camera il vedere se la pena da noi proposta possa essere convenientemente accresciuta.

Noi crediamo che si raggiunga sufficientemente il nostro scopo coll'interdizione dai pubblici uffici, la quale mette il

colpevole nell'assoluta impossibilità di rinnovare le commesse malversazioni. Ogni uomo pubblico troverà, a nostro avviso, un sufficiente aggravamento di pena nel vituperio che non potrà più iscansare quando sia accertato che, per ragione del proprio interesse o per soddisfare ad altre malvagie passioni, egli abbia abusato di quelle alte funzioni alle quali egli era chiamato, perchè creduto degno di concorrere colla mente e col cuore a reggere le sorti della nazione.

Non abbiamo voluto rendere obbligatoria pei giudici la condanna al risarcimento dei danni, lasciandola invece all'arbitrio del Senato. A questo alto corpo politico noi vedremo volentieri affidata la cura di distinguere i casi in cui i denunciati reati possono trarre origine da una perversa inescusabile intenzione, e quelli nei quali il colpevole può essere vittima di qualche fatale allucinazione non sempre imputabile nello stesso grado.

Lasciamo volentieri anche al suo arbitrio il determinare quando la disgrazia di avere inopportuno preso parte alle cose pubbliche debba soltanto colpire il colpevole, e quando essa possa senza ingiustizia avviluppare tutta la sua famiglia in una meritata rovina.

Queste sono, o signori, le principali considerazioni che ci spinsero alla presentazione di questo progetto di legge, e che ci diressero nel formulare le varie parti di esso.

Noi non vi domandiamo nessuna indulgenza per la redazione, che incliniamo a credere imperfetta sotto ogni aspetto, e che ci saremmo guardati dal mettere in luce prima di aver potuto considerarla più maturamente, se non avessimo creduto che un più proficuo esame potesse aver luogo negli uffici e nella vostra Commissione. Solo vi preghiamo di provvedere ad un bisogno del paese; ad un bisogno, se non presente, che quanto meno può verificarsi in un'epoca che non si ha modo di determinare; di provvedere nello stesso tempo all'onore del paese, accreditando la nostra Costituzione e dimostrando che, se in molti luoghi le istituzioni rappresentative non furono che larve e menzogne, esse sono pel paese nostro una solida e faustissima realtà. E così, in questa parte tanto importante della nostra esistenza sociale, speriamo di ottenere fra le varie frazioni della Camera quell'accordo che desideriamo vivamente possa raggiungersi in tutte le parti del pubblico reggimento che sono di maggior rilievo.

E poichè nessuno di noi può dimenticarsi che rappresentiamo una parte soltanto di una grande nazione, conchiuderò ancora col manifestare la speranza che, porgendo questo nuovo pegno della solidità e dell'efficacia della nostra Costituzione, le daremo viemmaggiore credito in ogni parte dell'Italia nostra, esempio anch'esso non infruttifero.